

**DISCIPLINARE INTEGRATIVO
AL REGOLAMENTO DELL'AREA MARINA PROTETTA DEL PLEMMIRIO
(D.M. 26 gennaio 2009 pubblicato sulla G. U. n. 36 del 13 febbraio 2009)
ANNO 2022**

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Disciplinare stabilisce la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite ai sensi del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta del "Plemmirio", da ora in poi detto "REO", approvato con Decreto dell'ex Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 gennaio 2009, per le quali si rimanda a decisioni dell'Ente gestore.
2. Ad integrazione dell'art. 3 del REO con il presente Disciplinare si recepiscono le misure di conservazione e di salvaguardia, della ZSC (SIC) ITA 090030 "Fondali del Plemmirio", approvate con il D.M. del 20 giugno 2019, nelle more del suo aggiornamento.

Articolo 2 – Validità

1. Il presente Disciplinare ha validità per l'anno 2022, fatto salvo l'eventuale entrata in vigore di nuove norme superiori, in contrasto con le disposizioni del medesimo, e viene adottato ed aggiornato annualmente in esecuzione del criterio metodologico della gestione dinamica e adattativa delle aree marine protette ed è sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero della Transizione Ecologica.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ad integrazione dell'articolo 2 del REO, si intende per:
 - a) «piccola pesca artigianale, la "piccola pesca costiera", quale definita dal *D.M. MIPAAFT n. 210 del 16.05.2019, e s.m.i.*, praticata esclusivamente da unità di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, ed abilitate all'esercizio della pesca costiera locale (entro le 12 miglia dalla costa), con i seguenti attrezzi: reti da posta calate (ancorate) GNS, reti a tremaglio GTR, incastellate – combinate GTN, nasse, lenze a mano e a canna LHP, palangaro fisso LLS, compatibilmente a quanto disposto dal Regolamento CE n. 1380/2013, relativo alla politica comune della pesca e successive modifiche e integrazioni, e dal Regolamento UE 812/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modifiche e integrazioni;
 - b) *snorkeling*: l'attività svolta senza una guida che consiste nel nuoto in superficie con maschera e boccaglio, ed eventuale muta tecnica, allo scopo di osservare l'ambiente marino;



- c) *seawatching*: le attività professionali di snorkeling guidato svolte da guide o istruttori afferenti a centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore, che consiste nel nuoto in superficie con maschera e boccaglio, ed eventuale muta tecnica, svolte, anche con utilizzo di unità navali adibite allo scopo, con finalità di osservazione dell'ambiente marino in superficie.

Articolo 4 – *Disciplina delle Immersioni subacquee*

1. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 12 del REO, nelle zone B e C, le immersioni subacquee con autorespiratore, sono consentite previa autorizzazione dell'Ente gestore, e devono esser svolte dalle 8.00 a 2 ore prima del tramonto del sole come da effemeridi, nei siti individuati dalle coordinate di seguito riportate e identificati dai gavitelli di colore bianco e rosso:

Grotta Capo Meli	37°00.257N	15°18.754E (Zona B - Sud);
Archi e Sirena	37°00.165N	15°19.132E (Zona B – Sud);
Grotta Corvine	37°00.771N	15°20.010E (Zona B - Nord);
Grotta Stalattiti	37°01.012N	15°19.906E (Zona B – Nord);
Geronimo	37°00.186N	15°19.305E (Zona B – SUD);
Costone Fanusa	37°00.289	15°17.519 (Zona B - Sud)

2. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 12 comma 5, l'ormeggio di unità navali a supporto delle immersioni subacquee autorizzate dall'Ente gestore è consentito ai gavitelli indicati al precedente comma solo per il tempo strettamente necessario all'immersione, mentre, per le immersioni con punto di partenza da terra, le vie di accesso sono le seguenti strade prospicienti i gavitelli di immersione:

- via delle Perle e via dei Diamanti per l'immersione *Grotta di Capo Meli*;
- via degli Zaffiri per le immersioni *Archi e Geronimo*;
- via Capo Passero e Via Capo D'Istria per le immersioni *Grotta Corvine e Grotte Stalattiti*.

3. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 12 comma 7, al fine di contingentare i flussi turistici in funzione delle esigenze di tutela ambientale e determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione, è stabilito:

- a) il numero massimo di immersioni al giorno in totale per tutti i siti è di 200 (duecento);
- b) i siti dedicati alla destagionalizzazione del turismo subacqueo sono i seguenti:

- Archi e Sirena, contrassegnato da un gavitello di colore bianco e rosso permanentemente installato, alle coordinate 37°00.165N - 15° 19.132E.
- Grotta di Capo Meli, contrassegnato da un gavitello di colore bianco e rosso permanentemente installato, alle coordinate 37°00.257N – 15°18.754E.
- Geronimo, contrassegnato da un gavitello di colore bianco e rosso permanentemente



istallato alle coordinate 37°00.186 - 15°19.305

- Costone Fanusa, contrassegnato da un gavitello di colore bianco e rosso permanentemente installato, alle coordinate 37°00.289 - 15°17.519
4. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 12 comma 8, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nelle zone B e C e l'utilizzo dei gavitelli delle boe di ormeggio, i richiedenti devono:
- a) accreditarsi presso l'Ente gestore acquisendo con richiesta online un codice per il rilascio della tessera annuale;
 - b) versare all'Ente gestore il corrispettivo a titolo di diritto di segreteria nell'importo previsto al successivo articolo 13;
 - c) richiedere l'autorizzazione all'Ente gestore prima di ogni singola immersione utilizzando il codice identificativo rilasciato al momento dell'accreditamento.

Articolo 5 – Disciplina delle attività di Visite guidate subacquee

1. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 13 del REO, i siti dove svolgere le attività di visite guidate subacquee sono identificati dalle seguenti coordinate geografiche e contrassegnati da gavitelli bianco e rosso:

Grotta Capo Meli	37°00.257	15°18.754 (Zona B – sud)
Archi	37°00.165	15°19.132 (Zona B –Sud)
Lingua del gigante	37°00.121	15°19.827 (Zona A – Sud)
Tre Ancore	37°00.093	15°20.012 (Zona A – Sud)
Grotte del Capo	37°00.163	15°20.196 (Zona A – Nord)
Secca del Capo	37°00.110	15°20.314 (Zona A – Centro)
Grotte del Formaggio	37°00.437	15°20.210 (Zona A – Nord)
Grotta Corvine	37°00.771	15°20.010 (Zona B – Nord)
Grotta Stalattiti	37°01.012	15°19.906 (Zona B – Nord)
Geronimo	37°00.186	15°19.305 (Zona B –Sud)
Relitto Aereo	37°00.065	15°19.592 (Zona B Sud)
Le Mazzare	37°00.304	15°18.594 (Zona B - Sud)
Costone Fanusa	37°00.289	15°17.519 (Zona B - Sud)

2. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 13 comma 2, relativamente ai siti della Zona A, dove è possibile effettuare l'attività di visite guidate subacquee, l'inizio dell'attività è consentita solo dopo apposita comunicazione dell'Ente Gestore ai centri di immersione autorizzati in concomitanza con il completamento dell'installazione dei gavitelli dedicati.

3. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 13 comma 2 e 3, il numero di guide/istruttori autorizzati a svolgere le visite guidate subacquee non deve eccedere il limite di 20 (venti) unità per ogni centro di immersione autorizzato e non più di 5 guide impiegabili contemporaneamente per ogni visita guidata subacquea, per un numero massimo di subacquei in immersione di 18 (diciotto). I nominativi, con relativi titoli e brevetti posseduti, dovranno essere comunicati all'atto della richiesta di autorizzazione.
4. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 13, le unità navali autorizzate, a supporto delle attività di visite guidate subacquee sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'Ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.
5. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 13 comma 12, il registro delle attività di visite guidate subacquee, svolte nell' Area Marina Protetta deve essere vidimato dall'Ente gestore prima del rilascio dell'autorizzazione, e ciascun soggetto autorizzato è tenuto a tenerlo a bordo per esibirlo agli organi preposti al controllo. Entro il 30 novembre, i i centri di immersione autorizzati allo svolgimento dell'attività di visite guidate subacquee, devono fornire all'Ente gestore dati e informazioni relativi ai servizi prestati mediante consegna di un apposito registro contenente per ogni unità autorizzata le informazioni previste all'art. 13, comma 12, del REO. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro debitamente compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione per l'attività di viste guidate subacquee, per l'anno successivo.
6. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 13, ai fini della sicurezza e per facilitare i controlli del personale a ciò deputato, è richiesto al responsabile dell'unità navale di non lasciare incustodita l'unità navale in appoggio all'ormeggio durante l'attività di visita guidata subacquea, e di provvedere pertanto alla presenza fissa di un barcaiolo e/o conduttore, munito di patente nautica (come da Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e SS.MM)
7. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 13 comma 4, ai fini di garantire lo svolgimento dell'attività in sicurezza, le immersioni in grotta possono o essere svolte solo da subacquei in possesso di brevetto tipo "cave" od equipollente.
8. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 13 comma 13/14, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nelle zone A e B, oltre i centri di immersione che risultano residenti nel Comune di Siracusa alla data di istituzione dell'Area Marina Protetta, possono essere autorizzati, in deroga straordinaria a carattere temporaneo per l'annualità 2022 altri centri di immersione, che all'anno 2016, siano operanti sul territorio attivamente da almeno 2 anni, con corsi e/o iniziative ed attività riconducibili alla promozione delle attività subacquee ed alla salvaguardia dell'ecosistema marino.
9. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 13 comma 16, il numero massimo annuale di operatori è stabilito nel numero di 7 (sette) e di questi almeno 6 (sei) residenti nel Comune di



Siracusa.

10. Il numero massimo di unità navali impiegabili nelle visite guidate subacquee da ciascun centro di immersione autorizzato è di 3 (tre).
11. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 13 comma 16, al fine di assicurare una corretta turnazione, i associazioni centri di immersione autorizzati sono tenuti a prenotare settimanalmente le rispettive immersioni sul calendario online disponibile sul portale dell'Area Marina Protetta, tenendo conto di quanto segue:
 - a) il centro di immersioni che prenota un sito di immersione, non potrà ri-prenotarlo il giorno successivo alla stessa ora;
 - b) sono consentite 2 (due) immersioni a settimana per centro di immersioni alla Secca del Capo, di cui una tra le 8:00 e le 12:00 e la seconda tra le 14:00 e le 18:00;
 - c) il centro di immersioni che fa immersione alla Secca del Capo il fine settimana (sia sabato o domenica) non potrà ri-prenotare la Secca del Capo il successivo weekend;
 - d) se per condizioni meteo avverse l'immersione su un versante di zona A non è possibile, si potrà fare la prima immersione disponibile sull'altro versante previa comunicazione all'Ente gestore e agli altri operatori.
 - e) Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione alle visite guidate subacquee, è riportato nel successivo articolo 13.
 - f) nel caso di subacquei in formazione presso uno dei centri autorizzati alla didattica, è consentito un pre-accredito solo presso gli uffici dell'Ente gestore, esibendo documentazione attestante la frequenza del corso; l'accredito definitivo verrà perfezionato, su richiesta dell'utente, a seguito del conseguimento del brevetto.

Articolo 6 – Disciplina dell'attività di Ormeggio

1. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 15 del REO, le autorizzazioni per l'ormeggio sono rilasciate dall'Ente gestore, oltre che per i periodi già previsti, anche su base stagionale, in funzione del periodo di operatività dei campi ormeggio, secondo il corrispettivo per i diritti di segreteria stabilito al successivo articolo 13. Le operazioni per il rilascio delle autorizzazioni sono svolte presso gli uffici dell'Ente gestore o, via web, mediante il sito istituzionale dello stesso Ente. Inoltre, è consentito il rilascio delle autorizzazioni direttamente in mare da parte del personale incaricato dall'Ente gestore, con pagamento contestuale del corrispettivo e della relativa maggiorazione.
2. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 15 comma 5, i siti individuati e opportunamente attrezzati per l'attività di ormeggio sono identificati dalle coordinate geografiche come riportate nella seguente tabella:

a. MILOCCA:

1	N 37° 00.300' E 015° 17.526'	2	N 37° 00.373' E 015° 17.538'	3	N 37° 00.409' E 015° 17.560'
4	N 37° 00.436' E 015° 17.600'	5	N 37° 00.446' E 015° 17.651'	6	N 37° 00.439' E 015° 17.703'
7	N 37° 00.482' E 015° 17.721'	8	N 37° 00.495' E 015° 17.772'	9	N 37° 00.578' E 015° 17.829'
10	N 37° 00.607' E 015° 17.846'				

b. TERRAUZZA GIARACÀ:

11	N 37° 00.590' E 015° 17.890'	12	N 37° 00.583' E 015° 17.928'	13	N 37° 00.597' E 015° 17.950'
14	N 37° 00.611' E 015° 17.978'	15	N 37° 00.623' E 015° 18.004'	16	N 37° 00.772' E 015° 18.046'
17	N 37° 00.794' E 015° 18.088'	18	N 37° 00.766' E 015° 18.128'		

c. TERRAUZZA:

19	N 37° 00.728' E 015° 18.141'	20	N 37° 00.704' E 015° 18.176'	21	N 37° 00.716' E 015° 18.235'
22	N 37° 00.638' E 015° 18.181'	23	N 37° 00.647' E 015° 18.231'	24	N 37° 00.565' E 015° 18.276'
25	N 37° 00.688' E 015° 18.301'	26	N 37° 00.636' E 015° 18.359'		



d. SCIVOLO:

27	N 37° 00.601' E 015° 18.384'	28	N 37° 00.578' E 015° 18.415'	29	N 37° 00.544' E 015° 18.437'
30	N 37° 00.457' E 015° 18.549'	31	N 37° 00.433' E 015° 18.570'	32	N 37° 00.413' E 015° 18.601'
33	N 37° 00.309' E 015° 18.631'	34	N 37° 00.382' E 015° 18.671'		

e. CLUB DEGLI AMICI:

35	N 37° 00.355' E 015° 18.641'	36	N 37° 00.304'' E 015° 18.594'	37	N 37° 00.307' E 015° 18.382'
38	N 37° 00.254' E 015° 18.752'	39	N 37° 00.178' E 015° 18.871'	40	N 37° 00.144' E 015° 18.914'
41	N 37° 00.169' E 015° 18.958'	42	N 37° 00.170' E 015° 19.017'	43	N 37° 00.138' E 015° 19.214'

f. ELEFANTE:

44	N 37° 00.964' E 015° 19.838'	45	N 37° 00.865' E 015° 19.960'	46	N 37° 00.899' E 015° 19.943'
47	N 37° 00.953' E 015° 19.845'	48	N 37° 01.088' E 015° 19.814'		

g. PILLIRINA CAMPO 3

49	N 37° 01.094' E 015° 19.749'	50	N 37° 01.191' E 015° 19.634'	51	N 37° 01.207' E 015° 19.602'
52	N 37° 01.216' E 015° 19.541'	53	N 37° 01.218' E 015° 19.508'	54	N 37° 01.347' E 015° 19.384'
55	N 37° 01.360' E 015° 19.444'	56	N 37° 01.280' E 015° 19.428'	57	N 37° 01.412' E 015° 19.351'
58	N 37° 01.436' E 015° 19.282'	59	N 37° 01.430' E 015° 19.331'	60	N 37° 01.449' E 015° 19.362'
61	N 37° 01.455' E 015° 19.316'				



4. A rettifica di quanto previsto dall'art. 15, comma 6, lettera c), per consentire le operazioni di ormeggio in sicurezza, negli specchi d'acqua adibiti a campo ormeggio non è consentita la balneazione.
5. A rettifica di quanto previsto dall'art. 15, comma 6, lettera f), allo scopo di consentire lo svolgimento dell'attività di ormeggio in sicurezza, è consentito l'ormeggio ad 1 (una) sola unità navale per gavitello.
6. E' fatto obbligo a tutti i soggetti autorizzati dall'Autorità Marittima ad effettuare attività di noleggio a privati, di acquisire per ciascun mezzo nautico singola autorizzazione all'ormeggio di validità stagionale e intestata all'armatore.

Articolo 7 – Disciplina dell'attività di Ancoraggio

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 16 comma 2, lettera c, del REO al fine di salvaguardare le praterie di *Posidonia oceanica* che caratterizzano i fondali dell'AMP, l'ancoraggio è consentito all'interno della zona C nei soli siti, caratterizzati da fondale sabbioso come individuati nell'allegata cartografia, ed individuati dai poligoni verdi alle seguenti coordinate:

Zona Ancoraggio Nord:

37°2.378N – 15°18.510E
37°2.303N – 15°18.623E
37°2.375N – 15°18.761E
37°2.488N – 15°18.616E

Zona Ancoraggio Sud:

37°0.127N – 15°16.717E
37°0.098N – 15°17.115E
37°0.232N – 15°17.048E
36°59.990N – 15°16.756E





Articolo 8 – Disciplina dell'attività di trasporto passeggeri e visite guidate

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 17 del REO, al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, con particolare riferimento alla protezione dei fondali, nonché in recepimento delle ordinanze vigenti in materia di sicurezza della navigazione e della balneazione effettuate dalla Capitaneria di Porto di Siracusa, il numero massimo di unità autorizzabili per l'attività di Trasporto passeggeri e visite guidate è di 10 (dieci) unità in totale per un massimo di 2 (due) unità navali per ogni singolo armatore residente nel Comune di Siracusa, ed un massimo di 1 (una) unità navale per gli armatori non residenti.
2. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 17 comma 12 del REO, fermo restando il criterio di preferenzialità riservato a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 17, comma 12 del REO, le residue autorizzazioni sono rilasciate prioritariamente ai soggetti e alle imprese residenti nel Comune di Siracusa, fino al raggiungimento del 70% (settanta per cento) delle suddette residue autorizzazioni, subordinatamente, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.



3. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 17 comma 15 del REO, qualora sia raggiunto la massima capacità di carico stabilita nel precedente comma 1, per il rilascio delle autorizzazioni oltre ai criteri di preferenza indicati all'articolo 17, comma 12, del REO, saranno considerati, i seguenti ulteriori criteri:
 - a) ordine cronologico di presentazione della domanda di autorizzazione;
 - b) anzianità relativamente al possesso di regolare autorizzazione ad operare nell'Area marina protetta all'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione e organizzazione;
 - c) regolarità nei versamenti delle spettanze all'Ente gestore;
 - d) ulteriori requisiti di ecocompatibilità dell'imbarcazione, purché attestati da apposito ente riconosciuto.
4. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 17 comma 15 del REO, ai fini del rilascio delle autorizzazioni l'Ente gestore provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Disciplinare, con pubblicazione sul sito istituzionale di apposito avviso per la manifestazione di interesse degli operatori del settore.
5. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 17 del REO, le attività di trasporto passeggeri lungo la penisola Maddalena, Capo Murro di Porco e Terraazza, da parte delle unità autorizzate dall'Ente gestore, sono consentite esclusivamente con partenza dal Porto Grande di Siracusa, dal Porto Piccolo di Siracusa e dal Porticciolo di Ognina e rotta lungo un itinerario senza possibilità di sosta con approdo e con ormeggio alle sole boe di colore giallo appositamente predisposte dall'Ente gestore nei campi ormeggio individuati dall'art. 6 comma 2 del presente disciplinare.
6. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 17 del REO, i soggetti autorizzati, sono tenuti a relazionare all'Ente gestore sul numero dei passeggeri imbarcati entro e non oltre il mese di novembre dell'anno tramite un format che verrà rilasciato contestualmente all'autorizzazione.
7. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 17 comma 14, del REO, nel corso delle visite guidate, è fatto obbligo di fornire ai passeggeri l'apposito materiale informativo, anche audio e video, predisposto dall'Ente gestore, e di imbarcare, a richiesta, il personale dell'Ente gestore preposto ai servizi di informazione e al controllo dell'Area Marina Protetta.

Articolo 9 – Disciplina della Pesca sportiva e ricreativa

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 20 del REO, in relazione alle esigenze di tutela ambientale, sulla base degli studi di monitoraggio effettuati, e secondo quanto previsto all'art. 20, comma 10, del REO, non è consentita la pesca ricreativa/sportiva, in zona B, ai soggetti che non risultano residenti o domiciliati, anche stagionali, nel Comune di Siracusa.
2. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 comma 5 lettera e del REO, in caso di utilizzo di unità navale in comproprietà, ognuno dei proprietari dovrà richiedere l'autorizzazione per lo svolgimento della pesca sportiva e ricreativa con un proprio libretto riconducibile all'unità navale utilizzata. Per unità navale si intendono anche canoe rigide o gonfiabili, canotti, e qualsiasi altro



mezzo a mare utilizzato per svolgere l'attività di pesca sportiva/ricreativa.

3. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 comma 9 del REO, il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per le attività di pesca sportiva e ricreativa è di 400 (quattrocento)).
4. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 comma 10 del REO, al fine di determinare la capacità di carico dell'Area Marina Protetta, i soggetti autorizzati alla pesca sportiva e ricreativa devono consegnare il libretto delle catture, rilasciato contestualmente all'autorizzazione, alla scadenza dell'autorizzazione rilasciata. La mancata consegna non darà luogo al successivo rinnovo.
5. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 comma 10 del REO, al fine di consentire la ripresa delle risorse soggette a prelievo della pesca sportiva e ricreativa, ed in base alle risultanze ottenute dagli studi di monitoraggio effettuati, è stabilito un periodo di fermo biologico nei mesi di maggio e giugno
6. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20, comma 5, lettera e), del REO, nel caso di pesca da unità navale, il titolare dell'autorizzazione, qualora uno degli occupanti ospiti fosse soggetto a sospensione o revoca del permesso di pesca, incorrerà nelle sanzioni previste dall'allegato sanzionatorio in merito all'utilizzo improprio della documentazione autorizzativa

Articolo 10 – Disciplina della Pesca professionale/piccola pesca costiera

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 18 del REO, nelle zone B e C è consentita esclusivamente la piccola pesca costiera, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, oltre come indicato all'art. 18, comma 4, del REO, in deroga straordinaria e a carattere temporaneo per l'annualità 2022 anche ai pescatori residenti o proprietari di abitazioni nel comparto pesca ricadente nell'Area Marina Protetta, all'anno 2015.
2. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 18 del REO, al fine di adottare dei criteri di contingentamento del prelievo ittico, le unità da pesca autorizzabili sono 40 (quaranta).
3. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 18 del REO, Ai fini del monitoraggio dello sforzo di pesca, l'ente gestore rilascia contestualmente all'autorizzazione, un formulario appositamente predisposto che dovrà essere restituito alla scadenza dell'autorizzazione, adeguatamente compilato. La mancata consegna del formulario comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per 30 giorni; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del formulario debitamente compilato, l'autorizzazione sarà ritirata in via definitiva.
4. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 18 del REO, Le unità da pesca autorizzate a svolgere l'attività di piccola pesca costiera sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'Ente Gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.
5. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 18 del REO, Il numero massimo di nasse utilizzabili per ogni imbarcazione è stabilito in 100 (cento). Nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre devono essere calate non prima di 2 ore dal tramonto e salpate non oltre le ore 10 del giorno successivo
6. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 18 comma 6, è vietata la cattura, la detenzione a bordo,



il trasbordo, lo sbarco, l'immagazzinaggio, la vendita e l'esposizione o la messa in vendita delle specie di *Scyllarides latus* (Magnosa), e *Scyllarus arctus* (Cicala).

7. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 18 comma 6, è consentito il prelievo delle specie di *Homarus gammarus* (Astice), e *Palinurus elephas* (Aragosta), nelle modalità di seguito indicate:
 - *Homarus gammarus*: Esemplari di lunghezza totale non inferiore a 35cm;
 - *Palinurus elephas*: Esemplari di lunghezza carapace non inferiore a 12 cm.
8. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 18 comma 6, in caso di cattura accidentale di femmine ovigere, di *Homarus gammarus* (Astice), e *Palinurus elephas* (Aragosta), devono essere rigettate immediatamente in mare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 11 – Disciplina del Pescaturismo

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 19 del REO, le unità da pesca autorizzate potranno utilizzare per l'ormeggio nell' Area Marina Protetta i soli gavitelli di colore giallo a tal fine predisposti.

Articolo 12 – Disciplina del Seawatching

1. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 13 del REO, per lo svolgimento dell'attività di *Seawatching*, come definita al precedente art. 3, si applicano le disposizioni previste per l'attività di visite guidate subacquee, come disposte all'articolo 5, del presente Disciplinare, lungo itinerari previamente comunicati all' Ente Gestore all'atto dell'istanza di rilascio.


Articolo. 13 – Validità e modalità di richiesta delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni rilasciate sulla base del presente Disciplinare scadono inderogabilmente il 31 Dicembre 2022.
2. La validità mensile delle autorizzazioni è compresa dal primo all'ultimo giorno del mese di riferimento.
3. La validità settimanale delle autorizzazioni è intesa in 7 giorni consecutivi a partire dalla data di rilascio.
4. Le autorizzazioni rilasciate sulla base del presente Disciplinare per lo svolgimento delle attività consentite nell'Area marina protetta, sono strettamente personali e non possono essere cedute a terzi.
5. L'Ente gestore si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati comunicati dall'operatore autorizzato allo svolgimento delle attività nell'Area marina protetta.
6. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 26, comma 10, del REO, il pagamento dei corrispettivi relativi alle attività di ormeggio, pesca sportiva, *seawatching* ed immersioni individuali, potrà essere effettuato tramite il portale www.plemmirio.eu nella sezione dedicata "autorizzazioni".



Articolo 14 – Termini e modalità del versamento dei corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 26 del REO, i corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni, comprendenti i diritti di segreteria, sono indicati nella tabella di seguito riportata.

						Allegato 1	
CORRISPETTIVI, COMPRESIVI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA, PER ATTIVITA' CONSENTITE <i>(approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. 52293 del 18 dicembre 2013)</i>							
		CORRISPETTIVI ORDINARI		CORRISPETTIVI RIDOTTI		Note	
		Validità dell'autorizzazione	Importo	Importo	Soggetti beneficiari	Riduzione per natanti e imbarcazioni in possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, ed art. 17, comma 12 del regolamento (10% sull'importo ordinario) Sui corrispettivi ordinari e ridotti	
Ricerca scientifica		ANNUALE (anno del rilascio)	€ 150,00				
Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive		GIORNALIERA (giorno del rilascio)	€ 50,00				
		SETTIMANALE (7 giorni consecutivi a partire dalla data di rilascio)	€ 100,00				
		MENSILE (mese del rilascio)	€ 400,00				
		ANNUALE (anno del rilascio)	€ 3.000,00				
Immersioni subacquee		GIORNALIERA (giorno del rilascio)	€ 5,00	€ 2,50	Categoria 1		
				€ 3,50	Categoria 2		
		SETTIMANALE (7 giorni consecutivi a partire dalla data di rilascio)	€ 10,00	€ 5,00	Categoria 1		
				€ 7,00	Categoria 2		
		MENSILE (mese del rilascio)	€ 15,00	€ 7,50	Categoria 1		
				€ 9,00	Categoria 2		
		ANNUALE (anno del rilascio)	€ 20,00	€ 10,00	Categoria 1		
				€ 15,00	Categoria 2		

Plemmirio area marina protetta						Allegato 1	
CORRISPETTIVI, COMPRENSIVI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA, PER ATTIVITA' CONSENTITE (approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. 52293 del 18 dicembre 2013)							
		CORRISPETTIVI ORDINARI		CORRISPETTIVI RIDOTTI		Note	Riduzione
		Validità dell'autorizzazione	Importo	Importo	Soggetti beneficiari		Sui corrispettivi ordinari e ridotti
Visite guidate subacquee e/o seawatching da unità navale di appoggio		ANNUALE (con consegna registro) (anno del rilascio)	€ 250,00	*****		Il corrispettivo è dovuto alla vidimazione preventiva di ogni registro -per n. 100 tuffi nelle zone A e B- ex art. 13, comma 12, del regolamento. La tenuta del registro è obbligatoria a bordo di ciascuna unità navale di appoggio	
		ANNUALE (con consegna registro) (anno del rilascio)	€ 3.000,00	*****			
Ormeggio	Unità navali (fino a lungh. F.T. m.7,00)	GIORNALIERA (giorno del rilascio)	€ 20,00	€ 10,00	Categoria 1	I corrispettivi sono maggiorati di 5 euro in caso di rilascio delle autorizzazioni in mare da unità navale di servizio L'importo dei corrispettivi limitanti alle autorizzazioni di durata ANNUALE è ridotto di euro 20,00 se acquistati entro il 1 maggio di ogni anno	€ 2,00
		SETTIMANALE (7 giorni consecutivi a partire dalla data di rilascio)	€ 30,00	€ 15,00	Categoria 2		€ 2,00
				€ 20,00	Categoria 2		€ 5,00
		MENSILE (mese del rilascio)	€ 50,00	€ 30,00	Categoria 1		€ 10,00
	Unità navali (da lungh. F.T. da m.7,01 fino a m. 24)	ANNUALE (anno del rilascio)	€ 100,00	€ 60,00	Categoria 1		€ 3,00
		GIORNALIERA (giorno del rilascio)	€ 30,00	€ 20,00	Categoria 1		€ 5,00
				€ 25,00	Categoria 2		€ 12,00
		SETTIMANALE (7 giorni consecutivi a partire dalla data di rilascio)	€ 50,00	€ 30,00	Categoria 2		€ 20,00
	MENSILE (mese del rilascio)	€ 120,00	€ 60,00	Categoria 1	€ 5,00		
	ANNUALE (limitatamente ai mesi da giugno a settembre)	€ 200,00	€ 80,00	Categoria 2	€ 12,00		
				€ 100,00	Categoria 1		€ 20,00
				€ 120,00	Categoria 2		



		CORRISPETTIVI ORDINARI		CORRISPETTIVI RIDOTTI		Note	Riduzione per natanti e imbarcazioni in possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 15, comma 11, ed art. 17, comma 12 del regolamento (10% sull'importo ordinario)
		Validità dell'autorizzazione	Importo	Importo	Soggetti beneficiari		Sui corrispettivi ordinari e ridotti
Trasporto passeggeri e visite guidate	Unità navali (fino a lung. F.T m.10 o max 12 passeggeri)	MENSILE (mese del rilascio)	€ 100,00				
		ANNUALE (anno del rilascio)	€ 200,00				
	Unità navali (da lung. F.T m. 10,01 fino a 24 m o oltre 12 passeggeri)	MENSILE (mese del rilascio)	€ 200,00				
		ANNUALE (anno del rilascio)	€ 400,00				
Pesca sportiva	Da terra	SETTIMANALE (7 giorni consecutivi a partire dalla data di rilascio)	€ 10,00	€ 5,00	Categoria 1 (zona B e C)		
				€ 7,00	Categoria 2 (solo zona C)		
		MENSILE (mese del rilascio)	€ 25,00	€ 10,00	Categoria 1 (zona B e C)		
				€ 15,00	Categoria 2 (solo zona C)		
		ANNUALE (anno del rilascio)	€ 90,00	€ 50,00	Categoria 1 (zona B e C)	I corrispettivi sono dimezzati per i soggetti di età anagrafica maggiore di 65 anni	
				€ 60,00	Categoria 2 (solo zona C)		
	Da unità navale	SETTIMANALE (7 giorni consecutivi a partire dalla data di rilascio)	€ 15,00	€ 7,00	Categoria 1 (zona B e C)		
				€ 10,00	Categoria 2 (solo zona C)		
		MENSILE (mese del rilascio)	€ 35,00	€ 15,00	Categoria 1 (zona B e C)		
				€ 25,00	Categoria 2 (solo zona C)		
		ANNUALE (anno del rilascio)	€ 100,00	€ 50,00	Categoria 1 (zona B e C)	I corrispettivi sono dimezzati per i soggetti di età anagrafica maggiore di 65 anni	
				€ 60,00	Categoria 2 (solo zona C)		
Da terra e da unità navale	SETTIMANALE (7 giorni consecutivi a partire dalla data di rilascio)	€ 20,00	€ 10,00	Categoria 1 (zona B e C)			
			€ 15,00	Categoria 2 (solo zona C)			
	MENSILE (mese del rilascio)	€ 45,00	€ 20,00	Categoria 1 (zona B e C)			
			€ 30,00	Categoria 2 (solo zona C)			
	ANNUALE (anno del rilascio)	€ 120,00	€ 80,00	Categoria 1 (zona B e C)	I corrispettivi sono dimezzati per i soggetti di età anagrafica maggiore di 65 anni		
			€ 80,00	Categoria 2 (solo zona C)			
Gare	Per singola manifestazione	€ 500,00					
SOGGETTI BENEFICIARI:	Categoria 1	Residenti o domiciliati nel comune di SIRACUSA					
	Categoria 2	Residenti nei comuni di AVOLA, BUCCHERI, BUSCEMI, CANICATTI BAGNI, CARLENTINI, CASSARO, FERLA, FLORIDIA, FRANCOFONTE, LENTINI, MELILLI, NOTO, PACHINO, PALAZZOLO ACREIDE, PORTOPALO DI CAPO PASSERO, PRIOLO GARGALLO, ROSOLINI, SOLARINO, SORTINO					
	Categoria 3	Unità navali di lung. F.T. inferiore a m. 10,00					
SOGGETTI ESENTI:	Titolari di pensione di invalidità limitatamente alle autorizzazioni alla pesca sportiva di validità ANNUALE						

Articolo 15 – Sanzioni

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 30, del REO, l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni accessorie disposte dal soggetto gestore sono indicate nella tabella di seguito riportata:

ALLEGATO 2					
Tabella Sanzioni AMP "Plemmirio" Rif. art. 13 Disciplinare integrativo 2022					
VIOLAZIONE	Normativa AMP di riferimento	Legge di riferimento	Sanzione prevista dalla legge di riferimento		Sanzione accessoria disposta dal Soggetto gestore
NAVIGAZIONE A MOTORE DOVE NON CONSENTITA	Decreto istitutivo AMP D.M. 15 settembre 2004 e modifica D.M. 21 settembre 2005	Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	NON prevista
SVOLGIMENTO ATTIVITA' PUBBLICITARIE NON AUTORIZZATE	Regolamento Esecuzione Organizzazione AMP D.M. 26 gennaio 2009	Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	NON prevista
ALTERAZIONE DELL'AMBIENTE GEOFISICO, DISCARICA DI RIFIUTI	_____	Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	NON prevista
CATTURA, RACCOLTA, DANNEGGIAMENTO DI SPECIE ANIMALI, VEGETALI, ASPORTAZIONE DI MINERALI E REPERTI ARCHEOLOGICI	_____	Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	NON prevista

DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI E LIQUIDI		Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	NON prevista
INTRODUZIONE DI ARMI ESPLOSIVI E OGNI ALTRO MEZZO DISTRUTTIVO E DI CATTURA		Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	NON prevista
Disciplina attività di RICERCA SCIENTIFICA Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 9	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette		Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
Disciplina attività di RIPRESE FOTOGRAFICHE, CINEMATOGRAFICHE E TELEVISIVE Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 10	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette		Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
Disciplina attività di BALNEAZIONE Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 11 comma 1	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette		Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria



VIOLAZIONE	Normativa AMP di Riferimento	Legge di riferimento	Sanzione prevista dalla legge di riferimento	Sanzione accessoria disposta dal Soggetto gestore
Disciplina attività di IMMERSIONI SUBACQUEE Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 12	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
Disciplina attività di VISITE GUIDATE SUBACQUEE e SEAWATCHING Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 13	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
Disciplina attività di NAVIGAZIONE DA DIPORTO Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 14	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
Disciplina attività di ORMEGGIO Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 15	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
Disciplina attività di ANCORAGGIO Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 16	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria



VIOLAZIONE	Normativa AMP di Riferimento	Legge di riferimento	Sanzione prevista dalla legge di riferimento	Sanzione accessoria disposta dal Soggetto gestore
Disciplina attività di ANCORAGGIO Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 16	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
Violazione della disciplina TRASPORTO PASSEGGERI E VISITE GUIDATE Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 17	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
Disciplina attività di PESCA PROFESSIONALE Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 18	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione ed esclusione al rinnovo fino ad un massimo di 2 anni, eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
Violazione della disciplina PESCATURISMO Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 19	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
Disciplina attività di PESCA SPORTIVA Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 20	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione ed esclusione fino ad un massimo di 4 anni. eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria



VIOLAZIONE	Normativa AMP di Riferimento	Legge di riferimento	Sanzione prevista dalla legge di riferimento		Sanzione accessoria disposta dal Soggetto gestore
MANCATO POSSESSO DELL'AUTORIZZAZIONE, REVOCA O SOSPENSIONE DELLA MEDESIMA A SEGUITO DI RECIDIVA	Decreto istitutivo AMP D.M. 15 settembre 2004 e modifica D.M. 21 settembre 2005 Regolamento Esecuzione Organizzazione D.M. 26 gennaio 2009	Art. 30 legge 394/91	Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 200 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione ed esclusione al rinnovo fino ad un massimo di 5 anni. eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
UTILIZZO IMPROPRIO DELLA DOCUMENTAZIONE AUTORIZZATIVA	Decreto istitutivo AMP D.M. 15 settembre 2004 e modifica D.M. 21 settembre 2005 Regolamento Esecuzione Organizzazione D.M. 26 gennaio 2009	Art. 30 legge 394/91	Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione ed esclusione al rinnovo fino ad un massimo di 2 anni. eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
In materia di violazione delle attività di Pesca Professionale, Pescaturismo, Pesca Sportiva e Ricreativa, restano fatte salve le previsioni di cui al D.lgs. n°4 del 9 gennaio 2012, e successive modifiche.					
Ai sensi della Legge 689/81, art. 16, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento (8,16 €), entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.					
Ai sensi della Legge 689/81, art. 8, in caso di violazioni dello stesso dispositivo/norma, la sanzione applicata è quella prevista per la violazione più grave, aumentata del triplo.					
Ai sensi dell'art. 30 legge 394/91, chi esplica un comportamento recidivo soggiace alla sanzione prevista per la violazione, aumentata sino al doppio.					



2. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 30, del REO, le sanzioni accessorie determinate dal soggetto gestore in caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal Decreto istitutivo, dal regolamento di esecuzione e organizzazione e dal presente Disciplinare è prevista la sospensione o revoca dell'autorizzazione per tutto l'anno di validità della stessa.
3. Il soggetto gestore, a fronte del tipo di violazione commessa e stante la gravità dei fatti accertati tramite il verbale attestante la violazione, può valutare il diniego al rilascio dell'autorizzazione come di seguito indicato:
 - a. fino ad un massimo di 5 anni, successivi alla violazione commessa, per mancato possesso dell'autorizzazione, revoca o sospensione della medesima a causa di recidiva della violazione;
 - b. fino ad un massimo di 2 anni, successivi alla violazione commessa, per utilizzo improprio della documentazione autorizzativa;
 - c. fino ad un massimo di 4 anni, successivi alla violazione commessa, in caso di violazioni della disciplina prevista per l'attività di Pesca Sportiva e ricreativa;
 - d. fino ad un massimo di 2 anni, successivi alla violazione commessa, in caso di violazioni della disciplina prevista per l'attività di Pesca Professionale /Piccola pesca costiera.

